



CITTÀ DI
AGROPOLI

ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO
CONTENZIOSO -

Prot. 11634 del 14 maggio 2020

Oggetto: Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio da contagio da COVID - 19 - DPCM 26/4/2020 - Disciplina mercati.

Il Sindaco

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendendo più regioni, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" che , tra l'altro dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*"

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*"

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "*misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020*";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo e sono efficaci fino al 25 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 le cui disposizioni producono effetto dalla data del 25 marzo e sono efficaci fino al 3 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 le cui disposizioni producono effetto dalla data del 13 aprile e sono efficaci fino al 13 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 le cui disposizioni producono effetto dalla data del 14 aprile e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;



CITTÀ DI AGROPOLI

ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO
CONTENZIOSO -

Tenuto conto che i succitati DPCM dispongono particolari misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e province;

Avuto riguardo alla circostanza che il DPCM del 10 aprile 2020 stabilisce, all'art 1, comma 1, lett. Z) *“sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, deve essere garantita la distanza interpersonale di un metro”*;

Preso atto delle Circolari e Direttive del Ministero dell'Interno ed in particolare la Circolare 31 marzo 2020 *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti”*;

Considerato che la Regione Campania con ordinanza n. 45 dell'8 maggio 2020 ha disposto, in ordine alla disciplina dei mercati quanto segue:

“1.A. A decorrere dall'11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale:

- *E' consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale - e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari - nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento recante le Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegato alla presente Ordinanza per formarne parte integrale e sostanziale”*;

Viste le disposizioni del DPCM del 22 marzo 2020, che - fra le attività autorizzate nel rispetto delle norme di contenimento e ostacolo del contagio COVID-19 - include la produzione, il trasporto e la commercializzazione di “prodotti agricoli”, ivi compresa la vendita di semi, piante, fiori e fertilizzanti.

Preso atto che per i mercati giornalieri di Piazza Merola e via Della Libertà, seguendo le indicazioni fornite dell'ufficio competente, applicando un riposizionamento temporaneo degli operatori, si possono garantire misure organizzative tali da consentire l'attività di vendita di soli generi alimentari come indicato nelle succitate Linee Guida;

Visto il D.Lgs 267/2000 e gli artt.50 e 54

ORDINA

- A seguito dell'ordinanza n. 45 dell'8 maggio 2020 della Regione Campania di cui in premessa, a decorrere dal 18/5/2020 e fino a nuove disposizioni ed a seguito di un riposizionamento temporaneo degli operatori, è consentita la ripresa delle attività mercatali limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari e fiori e piante nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento recante le Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari approvati dalla Regione Campania e allegate, altresì, al presente atto;
- i mercati diretti alla sola vendita di generi alimentari che in virtù dei richiamati provvedimenti possono riprendere l'attività, sono i seguenti:

Piazza Merola dal lunedì al sabato dalle ore 6,30 alle ore 14,00;

Via Della Libertà dal lunedì al sabato dalle ore 6,30 alle ore 14,00



CITTÀ DI
AGROPOLI

ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO
CONTENZIOSO -

AVVERTE

Che al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine, spetta l'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, al quale integralmente si rinvia.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Agropoli,

AVVERTE, altresì,

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.Lgvo n. 104/2010 e ss.mm.ii. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e ss.mm.ii. , entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione.

Rammenta che l'ordinanza è revocabile ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/90 qualora siano venuti meno i presupposti in fatto o in diritto che vi hanno dato causa.

Manda per le rispettive competenze:

- Al Comando Polizia Municipale per l'attività di vigilanza e controllo poliziamunicipale@pec.comune.agropoli.sa.it
- Al Comando Stazione Carabinieri di Agropoli t5a27244@pec.carabinieri.it
- Al Prefetto di Salerno protocollo.prefsa@pec.interno.it
- All'ASL Salerno protocollogenerale@pec.aslsalerno.it
- Alla Regione Campania - Uffici di Presidenza - seg.presidente@regione.campania.it; capo.gab.@pec.regione.campania.it

Il Sindaco
f.to Dott. Adamo Coppola